

## COMMISSIONE X

## ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

5.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 LUGLIO 1988

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MICHELE VISCARDI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Sostituzione:</b>		<b>Proposte di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):	
Viscardi Michele, <i>Presidente</i> .....	3	Senatori Petrarà ed altri; Aliverti ed altri: Norme per l'installazione di impianti tecnici ( <i>Approvata, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato</i> ) (2241);	
<b>Disegno di legge</b> (Discussione e approvazione):		Cristofori: Disciplina della realizzazione, costruzione, installazione e controllo degli impianti elettrici nelle nuove costruzioni di civile abitazione (394);	
Modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, e partecipazione a programmi internazionali e comunitari di ricerca applicata ( <i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i> ) (2757) .....	3	Seppia: Disciplina della progettazione, della realizzazione e del collaudo di impianti tecnologici e di servizio installati negli uffici civili ed industriali di nuova costruzione (548);	
Viscardi Michele, <i>Presidente</i> .....	3, 4, 5, 7	Lodigiani ed altri: Obbligo all'installazione di segnalatori di gas (740);	
Bianchini Giovanni .....	4, 7	Ferrari Marte e Del Pennino: Nuove norme per la sicurezza degli impianti elettrici (930);	
Casini Pier Ferdinando, <i>Relatore</i> .....	3, 4	Viscardi ed altri: Nuove norme per l'installazione di impianti elettrici (2102);	
Cellini Giuliano .....	7	Caria ed altri: Norme per l'installazione di impianti tecnici (2222);	
Donazzon Renato .....	4, 7	Boato ed altri: Patentino obbligatorio per elettricisti, idraulici e installatori di impianti a gas (2244) .....	9
Martinat Ugo .....	7	Viscardi Michele, <i>Presidente</i> .....	9, 14
Saporito Learco, <i>Sottosegretario di Stato per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica</i> .....	4	Bortolami Benito Mario, <i>Relatore</i> .....	13
<b>Votazione segreta:</b>		Lodigiani Oreste .....	14
Viscardi Michele, <i>Presidente</i> .....	8		
<b>Proposta di legge</b> (Discussione e rinvio):			
Bianchini ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore (519) .....	8		
Viscardi Michele, <i>Presidente</i> .....	8, 9		
Bianchini Giovanni, <i>Relatore</i> .....	8, 9		
Donazzon Renato .....	9		

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 12,10.**

ROSSANA MINOZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

**Sostituzione.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, l'onorevole De Julio è sostituito, per la seduta odierna, dall'onorevole Ada Becchi.

**Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, e partecipazione a programmi internazionali e comunitari di ricerca applicata (Approvato dalla VII Commissione del Senato) (2757).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, e partecipazione a programmi internazionali e comunitari di ricerca applicata », già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 18 maggio 1988.

L'onorevole Casini ha facoltà di svolgere la relazione.

PIER FERDINANDO CASINI, *Relatore*. Il provvedimento in discussione riproduce, nelle grandi linee, il progetto di legge che, nella passata legislatura, era stato concordato tra le forze di maggioranza. Esso si inserisce nel quadro degli interventi di incentivazione del settore della ricerca applicata, ed ha precedenti assai

rilevanti. Il primo fu quello che portò alla istituzione del Fondo speciale per la ricerca applicata (articolo 4 della legge n. 1089 del 1968), successivamente innovato attraverso l'individuazione di altri strumenti legislativi (legge n. 652 del 1974 e legge n. 675 del 1977) e consolidato, sul piano nazionale, con la legge n. 46 del 1982.

Quel quadro di interventi legislativi, infine, giunse a compimento con la legge n. 22 del 1987, che istituì strumenti idonei a sostegno della collaborazione internazionale e comunitaria.

Il presente disegno di legge dovrebbe, una volta approvato, ridisegnare il nuovo assetto della legge n. 46 del 1982.

Vorrei ricordare che gli articoli dall'1 al 13 della suddetta legge hanno affinato ed integrato, rispetto alla normativa precedentemente citata, le procedure di ammissione agli interventi di sostegno, individuando più precisamente i soggetti da assistere e chiarendo l'insieme delle attività da finanziare. Tali articoli, inoltre, assicurarono alla struttura della ricerca scientifica interventi decisionali più incisivi nell'ambito degli indirizzi generali determinati dal CIPI.

Il disegno di legge al nostro esame tende, da una parte, ad integrare gli interventi a sostegno della collaborazione internazionale e comunitaria, limitatamente alle piccole e medie imprese o ai loro consorzi e in conformità agli impegni governativi assunti nella conferenza di Stoccolma sul piano Eureka; dall'altra, favorisce in ambito nazionale, non solo le piccole e medie imprese e quelle operanti nel Mezzogiorno, attraverso più consistenti misure di sostegno, ma anche interventi flessibili sui grandi progetti di ri-

cerca, con un'ulteriore forma di incentivazione finanziaria consistente in contributi in conto interessi sui mutui stipulati dall'IMI. Tali interventi finanziari consentiranno di fronteggiare le richieste a sostegno dei grandi progetti di ricerca che, attualmente, non trovano sufficiente copertura finanziaria con le risorse disponibili nel fondo IMI, con la conseguente riduzione di spesa sul bilancio dello Stato.

Vorrei porre alla vostra attenzione, colleghi, l'opportunità di approvare un emendamento all'articolo 1, con il quale si preveda che i mutui possano essere stipulati dagli istituti e dalle sezioni speciali di credito a medio e lungo termine (di cui all'articolo 19 della legge n. 949 del 1952) consentendo così alle imprese stesse di poter ricorrere, in alternativa all'IMI, all'istituto di credito con il quale già intrattengono rapporti.

Tutto ciò comporterà, inoltre, un evidente alleggerimento dei tempi d'istruttoria. La modifica proposta lascerebbe, però, immutata la posizione dell'IMI come gestore — per conto dello Stato — dei fondi statali per la ricerca applicata, mentre, nell'interesse di tutti gli operatori, consentirebbe a tutti gli istituti, IMI compreso, di concedere i suddetti finanziamenti alla propria clientela utilizzando fondi propri ed a proprio rischio.

Rimetto tale questione assai problematica alla valutazione del Governo e della Commissione.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**RENATO DONAZZON.** Intendo esprimere riserve sul progetto di legge in discussione, di cui il relatore ha già indicato gli obiettivi, per le difficoltà operative della legge n. 46 del 1982 e per il fatto che, i meccanismi da essa previsti, porranno ulteriori problemi di accesso per le piccole e medie imprese. Devo rilevare che, se tra gli obiettivi del disegno di legge in discussione vi è quello di una partecipazione delle piccole e medie imprese ai progetti internazionali di ricerca,

sarà opportuno pensare ad un provvedimento legislativo completamente diverso.

Vorrei precisare, inoltre, che l'eventuale coinvolgimento delle piccole imprese, in particolare di quelle meridionali, renderebbe necessaria l'elaborazione di un provvedimento specifico.

Ho l'impressione che, con il provvedimento in discussione, invece di consentire l'allargamento delle forme d'intervento, andremmo ad impedire l'accesso delle imprese a consistenti residui passivi.

Non sono contrario al provvedimento, ma mi rendo conto che esso risulterà di difficile applicazione.

Ritengo opportuno che il Governo fornisca chiarimenti relativamente alla legge n. 46 del 1982 e, in particolare, al ruolo delle piccole imprese e di quelle meridionali, così da consentirci di esprimere un giudizio di merito che, attualmente, non possiamo dare disponendo soltanto dei dati contenuti nella relazione.

**GIOVANNI BIANCHINI.** Signor presidente, pur valutando positivamente il contenuto del disegno di legge al nostro esame, chiedo al rappresentante del Governo di fornire alla Commissione chiarimenti sui risultati conseguiti con la legge n. 46 e sulle linee di riforma che, al riguardo, si intendono perseguire.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**PIER FERDINANDO CASINI, Relatore.** Condivido le osservazioni del collega Bianchini circa la necessità che la Commissione disponga di un quadro più preciso in ordine all'attuazione della legge n. 46. Sottolineo anche, però, che l'approvazione del disegno di legge in discussione si configura quasi come un atto dovuto.

**LEARCO SAPORITO, Sottosegretario di Stato per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.** Signor presidente, desidero ringraziare l'onorevole Casini per la sua relazione, che

ha messo in evidenza gli aspetti essenziali del disegno di legge al nostro esame. Come egli ha osservato, si tratta di un provvedimento che non esaurisce il tema della revisione dell'assetto disegnato dalla legge n. 46, che però tende ad aggiornarne i meccanismi limitatamente ad alcuni aspetti il cui riesame non poteva essere più procrastinato. Mi riferisco, in particolare, alla collaborazione internazionale e ai problemi della piccola e media impresa nel Mezzogiorno. Ricordo che il testo del disegno di legge n. 2757 riproduce sostanzialmente quello di un precedente provvedimento che, a causa dell'anticipato scioglimento delle Camere, non potè terminare il suo *iter*.

Allo scopo di conciliare le diverse esigenze, presso la struttura della ricerca scientifica è stata costituita da un anno un'apposita commissione, conosciuta come commissione Bisogno, con il compito di rivedere integralmente i meccanismi della legge n. 46 anche alla luce delle esperienze negative sottolineate dal collega Donazzon. Mi riferisco, per esempio, alla lentezza di alcune procedure, che penalizzano le piccole e medie imprese.

Poiché il Governo si dichiara pronto a presentare il disegno di legge di modifica della legge n. 46, chiarisco che l'approvazione del disegno di legge in discussione non rallenterà assolutamente tale procedura.

Non essendo in grado, al momento, di dare i chiarimenti e le valutazioni richiesti, mi riservo di far pervenire una nota illustrativa alla Commissione, in modo da fornire la più ampia documentazione possibile.

Il disegno di legge al nostro esame, quindi, è limitato negli obiettivi e nelle finalità. Pertanto chiedo, a nome del Governo, che sia approvato nel testo pervenuto dal Senato. Eventuali modifiche, infatti, porrebbero problemi di carattere tecnico; comunque, il progetto del Governo contempla anche l'esigenza prospettata dal collega Casini.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. Ad integrazione delle forme di intervento previste dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e dall'articolo 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato, per progetti di ricerca applicata di importo superiore a lire dieci miliardi, valutati secondo le procedure vigenti a norma dell'articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, a concedere contributi in conto interessi su mutui stipulati dall'Istituto mobiliare italiano (IMI). La presente forma di intervento non è cumulabile con quella prevista dall'articolo 4, comma secondo, lettera *b*), della legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

2. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, determina entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

3. Per le finalità del presente articolo sono autorizzati i limiti di impegno decennali di lire 125 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.

L'onorevole Nucara ha presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: dall'Istituto mobiliare italiano con le seguenti: dagli istituti e le sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 novembre 1952, n. 949.*

1. 1

Poiché il firmatario non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Pongo in votazione l'articolo 1.  
(È approvato).

Poiché agli articoli successivi non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

## ART. 2.

1. Nell'ambito degli interventi già previsti a sostegno dei progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria è altresì consentito il finanziamento dei costi dei relativi studi di fattibilità, sostenuti da piccole e medie imprese, nonché da loro consorzi, anche costituiti con la partecipazione di enti pubblici, con le modalità previste dall'articolo 2 del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 22.

*(È approvato).*

## ART. 3.

1. Gli interventi sui progetti presentati dai soggetti di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, non possono eccedere il 70 per cento del costo ammissibile, ivi compreso il contributo previsto dall'articolo 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che non può superare la misura del 35 per cento.

2. Gli interventi sui progetti presentati dalle piccole e medie imprese, nonché dalle imprese operanti nel Mezzogiorno, possono raggiungere complessivamente l'80 per cento del costo ammissibile, qualora presentino particolare rilevanza tecnologica anche in materia ambientale ed elevato rischio industriale. In tali casi la misura massima del contributo può raggiungere il 40 per cento del costo stesso.

3. All'articolo 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono abrogati i commi terzo e quarto.

*(È approvato).*

## ART. 4.

1. All'articolo 2, primo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, dopo la lettera *f*), è aggiunta la seguente lettera:

« *g*) istituti ed enti pubblici di ricerca a carattere regionale ».

*(È approvato).*

## ART. 5.

1. In sede di ripartizione delle disponibilità del « Fondo speciale per la ricerca applicata » ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica tiene conto anche degli interventi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 22, ed agli articoli da 8 a 12 della citata legge n. 46 del 1982.

2. Sino alla data del 31 dicembre 1988 le somme del « Fondo speciale per la ricerca applicata » riservate al Mezzogiorno e non utilizzate dagli operatori meridionali continuano ad affluire con vincolo di destinazione alle disponibilità complessive del Fondo.

*(È approvato).*

## ART. 6.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 cessano di avere efficacia le disposizioni previste dall'articolo 10 della legge 7 giugno 1975, n. 227, e le somme che residuano affluiscono alle disponibilità complessive del « Fondo speciale per la ricerca applicata ».

*(È approvato).*

## ART. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge, pari a lire 125 miliardi per l'anno 1988, a lire 250 miliardi per l'anno 1989 ed a lire 375 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Riforma della legge n. 46 del 1982 e partecipazione a programmi internazionali di ricerca e innovazione ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

## ART. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

RENATO DONAZZON. Signor presidente, nel ringraziare il rappresentante del Governo per i chiarimenti forniti e gli impegni assunti, osservo che i risultati conseguibili con l'approvazione del progetto di legge in discussione saranno assolutamente modesti. Basti pensare che, allo stato attuale della legislazione, nessuna azienda piccola o media del Mezzogiorno riesce ad ottenere i finanziamenti di cui alla legge n. 46, mentre le stesse aziende del Nord, pur essendo più organizzate, rinunciano in nove casi su dieci a causa delle difficoltà incontrate una volta avviata la prescritta procedura. Auspico, dunque, che il Governo ci fornisc

sca i dati che gli sono stati richiesti e che, al più presto, presenti il disegno di legge di revisione della legge n. 46.

Per tali motivi, non trovandosi in una posizione contraria nel merito al provvedimento, il gruppo comunista si asterrà dalla votazione, anche al fine di sollecitare il Governo a rispettare gli impegni assunti. Il disegno di legge al nostro esame, infatti, pur avendo una sua importanza, risulta monco, non potendo risolvere i problemi della piccola e media impresa, in particolare nel Mezzogiorno.

UGO MARTINAT. Il gruppo del MSI-destra nazionale voterà a favore del disegno di legge. Poiché lo consideriamo, però, limitato nella portata, ci auguriamo che il Governo vari al più presto una riforma complessiva della materia.

GIULIANO CELLINI. Nel ringraziare il relatore ed in particolare il rappresentante del Governo per l'utile contributo che hanno voluto portare alla discussione, il gruppo socialista annuncia il voto favorevole al disegno di legge in esame. Tale convinzione nasce dal fatto che apprezziamo l'impegno del Governo di presentare in tempi brevi un disegno di legge organico in materia.

GIOVANNI BIANCHINI. Signor presidente, dopo i chiarimenti forniti dal sottosegretario in ordine ai tempi della futura riforma, il gruppo della democrazia cristiana annuncia il voto favorevole al disegno di legge n. 2757.

PRESIDENTE. Il disegno di legge esaminato nella seduta odierna sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Avverto che, subito dopo lo svolgimento della votazione segreta, sospenderò la seduta per consentire alla Commissione di esaminare la proposta di nomina del professor Guerriero a presidente dell'Agenzia spaziale italiana e, successivamente, al sottosegretario di Stato Saporo di allontanarsi a causa di alcuni impegni concomitanti.

**Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, e partecipazione a programmi internazionali e comunitari di ricerca applicata » *(Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (2757):*

Presenti .....	27
Votanti .....	18
Astenuti .....	9
Maggioranza .....	10
Voti favorevoli .....	18
Voti contrari.....	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Balestracci, Bianchini, Bortolami, Cacciopoli, Casini Pier Ferdinando, Castagnetti Pierluigi, Cellini, Corsi, Fiandrotti, Martinat, Merloni, Napoli, Orsenigo, Piredda, Righi, Rojch, Sangalli, Viscardi.

*Si sono astenuti:*

Cavagna, Cicerone, Donazzon, Filipini Giovanna, Grilli, Minozzi, Montessoro, Provantini, Strada.

**La seduta, sospesa alle 12,30, è ripresa alle 12,45.**

**Discussione della proposta di legge Bianchini ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore (519).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bianchini, Donazzon, Salerno, Massari, Sangalli, Vi-

scardi, Orsenigo, Righi, Napoli e Farace: « Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore ».

Ricordo che la proposta di legge in esame è già stata esaminata dalla nostra Commissione in sede referente, e che ora è stata trasferita in sede legislativa.

L'onorevole Bianchini ha facoltà di svolgere la relazione.

**GIOVANNI BIANCHINI, Relatore.** Signor presidente, onorevoli colleghi, richiamandomi alla relazione già svolta nel corso dell'esame del progetto di legge in sede referente, desidero rappresentare l'esigenza di alcune modifiche al testo in discussione in relazione alle quali preannuncio la presentazione di alcuni emendamenti.

L'articolo 2, al primo comma, prevede l'istituzione del ruolo degli agenti di affari in mediazione. A tale proposito dopo aver ottenuto il consenso di tutti i gruppi, propongo l'istituzione di un albo per i mediatori con due distinte sezioni: una per gli agenti immobiliari e l'altra per gli agenti merceologici, salvo prevedere ulteriori distinzioni che verranno eventualmente stabilite in sede di emanazione del regolamento di cui all'articolo 11 della proposta di legge in esame.

Inoltre, alla lettera e) del secondo comma dell'articolo 2 si prevede che, per ottenere l'iscrizione nel ruolo degli agenti di affari, gli interessati devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, secondo comma, n. 3), della legge 3 maggio 1985, n. 204. Per evitare difficoltà interpretative sul piano legislativo, propongo di modificare la lettera e) facendo soltanto un espresso rinvio alle leggi vigenti in materia.

Infine, un'ulteriore modifica appare necessaria all'articolo 5, in ordine al quale si propone un'integrazione al primo comma nel senso di prevedere che per l'esercizio delle attività disciplinate dai precedenti articoli, compreso l'espletamento delle pratiche necessarie ed opportune per la gestione o la conclusione dell'affare, non è richiesta la licenza di cui all'articolo 115 del regio decreto n. 773 del 1931.



Questo è il senso dei tre emendamenti che presenterò nel corso dell'esame degli articoli; si tratta di due modifiche di carattere tecnico e di una importante novità in ordine all'istituzione dell'albo.

RENATO DONAZZON. Signor presidente, ricordo che i problemi ora posti dal relatore erano già stati assunti nel corso della precedente legislatura. Riterrei opportuno, visto che la presentazione di emendamenti dà luogo ad un iter procedurale che riguarda altre Commissioni, rinviare l'esame del provvedimento alla ripresa dei lavori parlamentari nel mese di settembre, anche al fine di consentire una maggiore riflessione sulla materia.

PRESIDENTE. Mi pare di capire che la proposta dell'onorevole Donazon sia orientata a lasciare aperta la discussione sulle linee generali, in modo da rinviare la continuazione della stessa ad un'altra seduta.

GIOVANNI BIANCHINI, *Relatore*. Vorrei far presente che non possiamo decidere in via definitiva poiché il trasferimento in sede legislativa è avvenuto il 28 luglio scorso e non è quindi trascorso il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione giustizia. Non sono, pertanto, contrario ad un rinvio alla ripresa dei lavori parlamentari.

PRESIDENTE. Credo che la proposta dell'onorevole Donazon trovi fondamento nella mancata acquisizione di pareri che non consente l'esame e l'approvazione dei singoli emendamenti.

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**Seguito della discussione delle proposte di legge: Senatori Petrarà ed altri; Aliverti ed altri: Norme per l'installazione di impianti tecnici (Approvata, in un testo unificato, dalla X Commis-**

**sione permanente del Senato) (2241); Cristofori: Disciplina della realizzazione, costruzione, installazione e controllo degli impianti elettrici nelle nuove costruzioni di civile abitazione (394); Seppia: Disciplina della progettazione, della realizzazione e del collaudo d'impianti tecnologici e di servizio installati negli edifici civili ed industriali di nuova costruzione (548); Lodigiani ed altri: Obbligo alla installazione di segnalatori di gas (740); Ferrari Marte e Del Pennino: Nuove norme per la sicurezza degli impianti elettrici (930); Viscardi ed altri: Nuove norme per l'installazione degli impianti elettrici (2102); Caria ed altri: Norme per l'installazione di impianti tecnici (2222); Boato ed altri: Patentino obbligatorio per elettricisti, idraulici ed installatori di impianti a gas (2244).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Petrarà ed altri; Aliverti ed altri: « Norme per l'installazione di impianti tecnici », già approvata, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 20 gennaio 1988; dei deputati Cristofori: « Disciplina della realizzazione, costruzione, installazione e controllo degli impianti elettrici nelle nuove costruzioni di civile abitazione »; Seppia: « Disciplina della progettazione, della realizzazione e del collaudo di impianti tecnologici e di servizio installati negli uffici civili ed industriali di nuova costruzione »; Lodigiani ed altri: « Obbligo all'installazione di segnalatori di gas »; Ferrari Marte e Del Pennino: « Nuove norme per la sicurezza degli impianti elettrici »; Viscardi ed altri: « Nuove norme per l'installazione di impianti elettrici »; Caria ed altri: « Norme per l'installazione di impianti tecnici »; Boato ed altri: « Patentino obbligatorio per elettricisti, idraulici ed installatori d'impianti a gas ».

Prego il relatore, onorevole Bortolami, di illustrare il testo unificato elaborato

dal Comitato ristretto, di cui do lettura:

**NORME PER LA PROGETTAZIONE E  
L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI  
TECNICI**

**ART. 1.**

*(Ambito di applicazione).*

1. Sono soggetti alla presente legge i seguenti impianti ubicati negli edifici adibiti ad uso civile:

a) gli impianti di trasporto, di distribuzione, di utilizzazione e produzione dell'energia elettrica all'interno degli edifici;

b) gli impianti radiotelevisivi, elettrici ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;

c) gli impianti di riscaldamento e climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;

d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, uso e accumulo di acqua;

e) gli impianti per il trasporto e la utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme;

f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili;

g) gli impianti di protezione antincendio.

2. Sono altresì soggetti alla applicazione della presente legge gli impianti di cui al comma 1, lettera a), ubicati all'interno di immobili adibiti ad attività produttive.

**ART. 2.**

*(Soggetti abilitati).*

1. Sono abilitate alla installazione, alla trasformazione ed all'ampliamento

degli impianti di cui all'articolo 1, tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte previsto dal testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, o all'albo provinciale delle imprese artigiane, previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali dell'imprenditore ovvero di un responsabile tecnico espressamente preposto dallo stesso.

**ART. 3.**

*(Requisiti tecnico-professionali).*

1. I requisiti tecnico-professionali sono:

a) laurea in materia tecnica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta;

b) diploma di scuola secondaria superiore nel ramo specifico dell'attività, conseguito presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento — di almeno un anno consecutivo — alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

c) titolo conseguito ai sensi della legge 31 marzo 1966, n. 205, e della legge 14 novembre 1967, n. 1146, previo un periodo di inserimento — di almeno due anni consecutivi — alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

d) prestazione d'opera in qualità di operaio installatore, qualificato nel ramo specifico delle singole attività di cui all'articolo 1, per un periodo non inferiore a tre anni — escluso quello computato ai fini dell'apprendistato — effettuato nel medesimo ramo di attività alle dirette dipendenze di una impresa del settore.

**ART. 4.**

*(Accertamento dei requisiti tecnico-professionali).*

1. L'accertamento dei requisiti tecnico-professionali è espletato, per le imprese

artigiane, dalle commissioni provinciali per l'artigianato; per tutte le altre imprese è invece espletato da apposita commissione nominata dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, composta da un minimo di cinque a un massimo di nove membri, designati dalle organizzazioni più rappresentative delle attività disciplinate dalla presente legge.

## ART. 5.

*(Riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali).*

1. Hanno diritto a ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, previa domanda alla commissione provinciale per l'artigianato o, per tutte le altre imprese, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, dimostrano di essere iscritti, da almeno un anno, negli albi delle imprese artigiane o nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, come ditte installatrici o di manutenzione nel ramo specifico di attività.

2. La domanda, pena la decadenza di tale diritto, deve essere inoltrata entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

## ART. 6.

*(Progettazione degli impianti).*

1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), c), e), è obbligatoria la redazione dei progetti da parte di liberi professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze.

2. Non è obbligatoria la progettazione di cui al comma 1 se la trasformazione e l'ampliamento degli impianti riguardano volumi non superiori al 30 per cento del

volume esistente, purché riferito a complessi sino a 900 metri cubi.

3. Detti progetti vengono depositati:

a) presso gli organi competenti al rilascio di licenze di impianto o di autorizzazioni alla costruzione quando previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

b) presso gli uffici comunali, contestualmente al progetto edilizio, per gli impianti non soggetti per legge ad approvazione del progetto.

## ART. 7.

*(Installazione degli impianti).*

1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte.

2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziati ad alta sensibilità.

3. Tutte le installazioni di impianti elettrici e di impianti a gas realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguarsi, entro due anni da tale data, a quanto previsto dai precedenti commi.

## ART. 8.

*(Finanziamento dell'attività di normazione tecnica).*

1. Il 3 per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per le attività di ricerca e di prevenzione di cui all'articolo 3, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1982,

n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, è destinato all'attività di normazione tecnica, di cui all'articolo 7 della presente legge, svolta dall'UNI e dal CEI.

2. Per ogni anno finanziario la somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL nel corso dell'anno precedente, è iscritta nel capitolo 3029 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

## ART. 9.

*(Dichiarazione di conformità).*

1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché il progetto esecutivo dell'impianto di cui all'articolo 6.

## ART. 10.

*(Certificato di abitabilità e di agibilità).*

1. Il sindaco rilascia il certificato di abitabilità o di agibilità dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità e il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti.

## ART. 11.

*(Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri).*

1. Sono esclusi dagli obblighi della progettazione, del rilascio della dichiara-

zione di conformità e del certificato di collaudo i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione degli impianti e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantieri e similari.

## ART. 12.

*(Deposito presso il comune della dichiarazione di conformità).*

1. Qualora nuovi impianti vengano installati in edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di abitabilità, l'impresa installatrice deposita presso il comune il progetto di rifacimento dell'impianto, la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto da altre norme, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori.

2. In caso di rifacimento parziale di impianti il progetto, la dichiarazione di conformità e il certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento. Nella relazione tecnica dovrà essere espressamente indicata la compatibilità con gli impianti preesistenti.

## ART. 13.

*(Verifiche).*

1. Per eseguire i collaudi ove previsti e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni della presente legge e della legislazione vigente, i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di avvalersi anche della collaborazione di liberi professionisti iscritti agli albi di cui al comma 1 dell'articolo 6, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui al successivo articolo 14.

2. Gli enti interessati sono tenuti al rilascio del certificato di collaudo di cui al precedente comma, entro tre mesi dalla presentazione dell'istanza.

## ART. 14.

(Regolamento di attuazione).

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana, con proprio decreto, il regolamento di attuazione.

## ART. 15.

(Sanzioni).

1. Alla violazione delle norme della presente legge consegue, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.

2. Il regolamento di attuazione determina le modalità della sospensione delle imprese dal registro od albo di cui all'articolo 2, comma 1, dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti.

## ART. 16.

(Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali).

1. I comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora siano in contrasto con la presente legge.

## ART. 17.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

BENITO MARIO BORTOLAMI, *Relatore*.  
Signor presidente, il Comitato ristretto è pervenuto ad una ragionevole sintesi delle diverse proposte all'ordine del giorno; il testo unificato, da questo elaborato, e che propongo venga assunto come testo base per la discussione, dovrà essere trasmesso

alle Commissioni competenti ai fini della acquisizione dei prescritti pareri. Nel testo di cui il presidente ha dato lettura vengono ribaditi e valorizzati alcuni concetti fondamentali, avendo presente che, tra gli scopi primari della legge, vi è quello della sicurezza degli impianti e della tutela dell'utente.

In primo luogo, si fa riferimento alla definizione del campo d'intervento degli installatori, con una particolare sottolineatura dell'impiantistica elettrica.

In secondo luogo, si prevedono nuovi criteri di professionalità per gli installatori, riconosciuti ai fini delle comprovate qualità d'intervento ed ai fini dell'eliminazione della piaga dell'abusivismo con l'introduzione del concetto della dichiarazione di conformità.

Nel testo vengono, inoltre, individuati i criteri di limitazione della progettualità nelle attività più soggette a rischio nel campo dell'impiantistica (che interessano in particolare il settore elettrico, sia per quanto riguarda gli edifici sia per quanto riguarda gli ambienti destinati ad attività produttive) e gli impianti a gas nell'ambito dei vari settori di loro utilizzazione.

Per quanto concerne la progettualità, che non viene esclusa per la manutenzione ordinaria degli impianti e per i sopraggiunti ampliamenti, devo dire che risponde ad alcune importanti esigenze, quali, per esempio: la supportazione dell'intervento professionale dell'installatore; la razionalizzazione di tutti i possibili interventi futuri sull'impianto, soprattutto ai fini della sicurezza; il controllo « a campione » secondo l'indirizzo stabilito dalla legislazione europea, affidando poi tali compiti alla sensibilità degli amministratori degli enti locali.

All'articolo 12 della proposta di legge in discussione viene stabilita la soglia per la collaborazione con i liberi professionisti iscritti agli albi professionali, in materia di collaudi per le competenze delle USL, dei comandi provinciali dei vigili del fuoco e delle ISPESL e dei comuni. Tale disposizione allarga, inoltre, il fronte della maggiore qualificazione nel campo della sicurezza dell'impiantistica e supplisce alle gravi carenze determinate dai ri-

tardi, spesso pregiudizievoli per le attività produttive.

Considero, nella sostanza, il testo unificato redatto dal Comitato ristretto una risposta adeguata alle grandi e gravi esigenze del settore.

Ribadisco, pertanto, la mia proposta di assumerlo come testo base.

ORESTE LODIGIANI. Signor presidente, pur apprezzando il lavoro svolto dal relatore e dai colleghi del Comitato ristretto, desidero esprimere alcune osservazioni critiche. Ricordo, tra l'altro, che il Comitato ristretto ha soffermato la sua attenzione su sei proposte di legge, non occupandosi di quella di cui sono primo firmatario, che contiene, peraltro, alcune disposizioni che considero abbastanza rilevanti.

Il progetto di legge al nostro esame si propone di rendere più sicure le nostre abitazioni, eliminando la possibilità che si verificano i moltissimi, e pericolosissimi, piccoli incidenti che, attualmente, si contano a migliaia ogni anno. Una parte rilevante di tali incidenti è provocata dall'uso del gas, ma questo aspetto, in buona sostanza, non è affrontato nel testo unificato che è stato predisposto. Rilevo, dunque, un'incongruenza nell'articolo 1 del testo unificato laddove, parlando dell'ambito di applicazione della legge, si fa riferimento a « impianti di riscaldamento e climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura e specie ». In realtà, se scorriamo il testo del provvedimento, ci accorgiamo che non vi è alcuna disposizione che si faccia carico di questo problema, se non la prescrizione, valida peraltro per gli impianti di tutti i tipi, di un collaudo da effettuare secondo i termini previsti dalla legge.

In questo periodo, milioni di italiani soggiornano nelle cosiddette seconde case, al mare o in montagna. Ebbene, come sarà effettuato il collaudo? Credo che sia molto difficile inviare un ingegnere in ognuna delle case di villeggiatura.

Per questi motivi, nella proposta di legge n. 740, avevamo previsto procedure

analoghe a quelle seguite nei paesi più avanzati, come la Germania o in Giappone, dove è obbligatorio l'uso di dispositivi di sicurezza che disattivano l'impianto, e segnalano il pericolo, in caso di rischio di esplosione. Non credo sia possibile approvare una legge che si occupa della sicurezza degli impianti tecnici trascurando il problema delle esplosioni.

Al secondo comma dell'articolo 6 del testo unificato, poi, si prevede che la progettazione di cui al primo comma « non è obbligatoria... se la trasformazione e l'ampliamento degli impianti riguardano volumi non superiori al 30 per cento del volume esistente ». Mi sembra una previsione assai pericolosa, perché, se la situazione di pericolo si verifica in un piccolo locale, l'esplosione può riguardare perfino un intero condominio. Allora, signor presidente, se dobbiamo affrontare la questione della sicurezza, non dobbiamo consentire che vi siano smagliature nella catena che stiamo predisponendo.

In conclusione, mi auguro che sia possibile riprendere in esame al più presto la materia nel suo complesso, soprattutto per quanto riguarda l'uso del gas nelle abitazioni. Mi auguro che, completata nel senso da me indicato, possa essere approvata una legge da tempo attesa dall'opinione pubblica e, credo, anche dagli operatori del settore più preparati.

PRESIDENTE. Onorevole Lodigiani, l'eventuale difformità tra il contenuto della sua proposta di legge e quello del testo unificato non può portare alla conclusione che i diversi aspetti del problema non siano stati esaminati dal Comitato ristretto. Dico ciò per chiarezza ed anche per dare atto ai componenti il Comitato ristretto di aver affrontato il complesso delle proposte di legge da me in precedenza richiamate.

In ogni caso, ritengo che la proposta di legge di cui lei è primo firmatario, ampliando, in buona sostanza, i meccanismi di tutela previsti nel testo unificato, non si allontani dal testo approvato dal Comitato ristretto. Comunque, dopo l'acquisizione dei prescritti pareri, potremo

procedere ad una valutazione più attenta delle eventuali difformità tra il testo unificato approvato dal Comitato ristretto e le proposte di legge di base.

Pongo in votazione la proposta del relatore Bortolami di assumere il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto come testo base.

*(È approvata).*

Ritengo, inoltre, che si possa accedere alla proposta del relatore di trasmettere il testo base alle Commissioni competenti

ad esprimere i prescritti pareri. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO